

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che sia dovere delle autorità del Regno Unito avviare in tempo utile le procedure necessarie al fine di incorporare la direttiva 1999/31/CE nel diritto nazionale in modo che tale processo sia ultimato entro il termine limite prescritto, a prescindere dalla natura di tali procedure, e di informare la Commissione in merito.

Dal momento che il Regno Unito non ha informato la Commissione dei provvedimenti adottati al fine di conformarsi pienamente alla direttiva e che la Commissione non dispone di altre informazioni atte a consentirle di concludere che il Regno Unito abbia adottato i necessari provvedimenti, si deve presumere che quest'ultimo non abbia ancora emanato le suddette misure e che sia pertanto venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva.

(¹) GU L 182 del 16 luglio 1999, pag. 1.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, proposto il 22 novembre 2002

(Causa C-424/02)

(2003/C 19/33)

Il 22 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. X. Lewis e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- 1) dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi all'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 75/439/CEE, con cui si richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione (¹), come modificata dalla direttiva 87/101/CEE sugli oli usati (²) o, comunque, non avendo comunicato tali provvedimenti alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della suddetta direttiva;
- 2) condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE, ai sensi del quale la direttiva vincola lo Stato membro per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo per ogni Stato membro di osservare il termine per l'adattamento indicato nella direttiva. Tale termine è spirato il 1° gennaio 1990 senza che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord abbia emanato i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva cui si fa riferimento nelle conclusioni della Commissione.

(¹) GU L 194 del 25 luglio 1975, pag. 23.

(²) GU L 42 del 12 febbraio 1987, pag. 43.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative (Gran Ducato del Lussemburgo), con ordinanza 21 novembre 2002, nell'atto di appello Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor contro il ministro della Funzione pubblica e della Riforma amministrativa in materia di inquadramento

(Causa C-425/02)

(2003/C 19/34)

Con ordinanza 21 novembre 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 novembre 2002, nell'atto di appello Johanna Maria Delahaye, coniugata Boor contro il ministro della Funzione pubblica e della Riforma amministrativa in materia di inquadramento, la Cour administrative (Gran Ducato del Lussemburgo) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

«se, alla luce delle disposizioni delle direttive 77/187/CEE (¹), 98/50/CE (²) e 2001/23/CE (³), sopra specificate, in caso di trasferimenti di impresa da un'associazione senza fini di lucro, persona giuridica di diritto privato, verso lo Stato, quest'ultimo, in qualità di cessionario, possa essere ammesso a realizzare l'assunzione dei diritti e degli obblighi del cedente solo nei limiti in cui questi siano compatibili con le sue norme di diritto pubblico, in particolare in materia di retribuzione, in cui le modalità e gli importi degli assegni sono fissati mediante regolamento granducale, considerato peraltro che dallo status di impiegato pubblico, derivano, per i dipendenti di cui trattasi, vantaggi giuridici, segnatamente in materia di sviluppo di carriera e di stabilità dell'impiego, e che gli agenti di cui trattasi, in caso di dissenso sulle "modifiche sostanziali" del rapporto